SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 9 giugno 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Roppolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Roppolo (Biella);

Considerato altresì che, in data 14 aprile 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roppolo (Biella) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roppolo (Biella) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sergio Sarasso.

Il citato amministratore, in data 14 aprile 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roppolo (Biella).

Roma, 6 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Calvi (Benevento);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calvi (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fiamma Spena è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calvi (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 febbraio 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplina-

ta dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6718/09.02 del 2 marzo 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvi (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fiamma Spena.

Roma, 12 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06580

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2009.

Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;

Vista la Comunicazione della Commissione europea - Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE;

Considerata la necessità di porre rimedio alla situazione di grave turbamento dell'economia nazionale generata dalle difficoltà economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal Quadro di riferimento temporaneo comunitario;

Vista la necessità di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il sostegno degli investimenti, della crescita e dell'occupazione, adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni del mercato interno;

Ritenuta la necessità che i diversi interventi di aiuto siano riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni, del 8 aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente direttiva è rivolta alle amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009 o da eventuali successive comunicazioni della Commissione europea.

2. Fino al 31 dicembre 2010, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, le amministrazioni di cui al comma 1 seguono le indicazioni della presente direttiva e le disposizioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 87 del trattato CE a seguito della notifica di cui all'art. 10.

3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono attività economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Art. 2.

Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono concedere gli aiuti previsti nella Comunicazione di cui all'art. 1 alle imprese di qualsiasi settore di attività, alle condizioni e salve le specifiche esclusioni nella Comunicazione medesima previste. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti è fatto esplicito riferimento alla presente direttiva ed alle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 87 del trattato CE a seguito della notifica di cui all'art. 10.
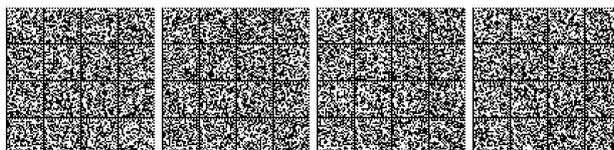
2. Ai fini della concessione degli aiuti previsti nella Comunicazione di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti verificano, anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

3. Ai fini del comma 2, sono da considerarsi in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»;

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Le amministrazioni che concedono gli aiuti verificano che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. Tale verifica è effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.

Art. 3.

Aiuti di importo limitato

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano che:

a) gli aiuti siano in forma di regime;

b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008;

c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi *de minimis* ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma;

e,

d) l'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro, sia calcolato al lordo delle imposte dovute.

2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

- l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero

- l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

Art. 4.

Aiuti di Stato sotto forma di garanzie

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, di cui al paragrafo 4.3.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie è quello risultante dall'allegato alla Comunicazione di cui all'art. 1 o quello calcolato sulla base di metodologie già approvate dalla Commissione europea previa loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato.

Detto premio può essere ridotto, per un periodo massimo di due anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti:

- 25% per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio;

- 15% per le imprese di grandi dimensioni;

b) l'importo massimo del prestito non supera, per le imprese costituite entro il 1° gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività;
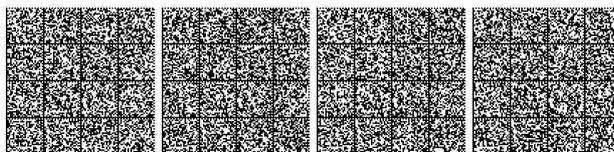
c) oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio;

d) la misura della garanzia non supera il 90% del prestito per tutta la durata del prestito.

Art. 5.

Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, di cui al paragrafo 4.4.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il tasso d'interesse non è inferiore a quello overnight rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

e,

b) il metodo di calcolo di cui alla lettera *a)* è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.

2. Fino al 31 dicembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo criteri di facile reperibilità, il tasso overnight rilevato dalla Banca centrale europea.

Art. 6.

Aiuti di Stato per la produzione di «prodotti verdi»

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese, consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati, per investimenti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, di cui al paragrafo 4.5.2 della Comunicazione di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2010 e che la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto può essere concesso per l'avvio di nuovi progetti ed anche per progetti esistenti, qualora sia necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica.

2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3% su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato dello Spazio economico europeo, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del prodotto interno lordo dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni.

3. La riduzione del tasso di interesse, calcolato in base al metodo di cui al punto 4.4.2 della Comunicazione citata all'art. 1, è fissata al 25%, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50%, per le piccole e medie imprese. Il tasso d'interesse agevolato può essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito.

Art. 7.

Aiuti di Stato al capitale di rischio

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, di cui al paragrafo 4.6.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto delle condizioni stabilite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02) e, nel caso di modifica di aiuti già autorizzati, anche delle condizioni stabilite nell'atto di concessione. Le amministrazioni, inoltre, assicurano il rispetto delle seguenti soglie:

a) le tranche massime di investimento non superano 2,5 milioni di euro l'anno, per ogni impresa beneficiaria;

e

b) almeno il 30% del finanziamento proviene da investitori privati, quale che sia la zona in cui è situata l'impresa beneficiaria.

2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore del capitale di rischio concessi ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 4.6.2 della Comunicazione citata all'articolo 1 non si applicano alle imprese in difficoltà di cui alla definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti citati al comma 1.

Art. 8.

Cumulo

1. I massimali d'aiuto fissati nella Comunicazione di cui all'art. 1 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Unione europea.

2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili».
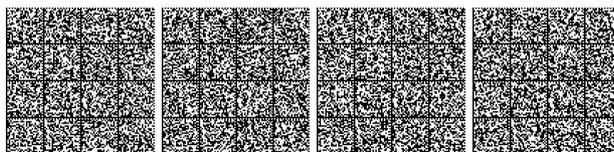
3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione citata all'art. 1 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva e degli aiuti «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione di cui all'art. 1, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente direttiva.

4. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

Art. 9.

Monitoraggio e relazioni

1. Entro il 15 luglio di ciascun anno in cui si applica la Comunicazione, le amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono l'elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti *ad hoc* di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede a formare un elenco complessivo e a inviarlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la predetta comunicazione, entro lo stesso termine, anche nel caso in cui questa abbia contenuto negativo.

2. Unitamente all'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni inviano anche una dichiarazione che attesti che le misure istituite sono state applicate in conformità alle disposizioni contenute nella Comunicazione e a quelle contenute nelle decisioni di autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 1, comma 2.

3. Entro il 15 settembre 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la Comunicazione, le amministrazioni inviano al Dipartimento delle politiche comunitarie una relazione sulle misure adottate in base alla presente direttiva che fornisca elementi dai quali si evinca la eventuale necessità di mantenere dette misure oltre il 31 dicembre 2009. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva. Resta fermo l'obbligo, per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del Regolamento (CE) n. 659/1999.

4. In relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni di cui all'articolo 1 conservano, per dieci anni, le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4, che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 1, comma 2. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo.

5. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'articolo 1 designano un responsabile unico e, entro il 15 giugno 2009, ne comunicano il nominativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

6. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. La concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva è effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 9 della presente direttiva, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3. Per quanto non previsto nella presente direttiva si applicano le disposizioni contenute nella Comunicazione di cui all'art. 1.

4. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie notifica la presente direttiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato CE, ai fini dell'adozione delle decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1. L'efficacia della presente direttiva è subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.

5. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle amministrazioni le decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1 che vincolano le stesse al rispetto delle disposizioni in esse contenute.

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 197

09A06689
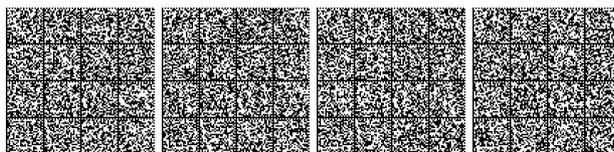
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 2009.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque uffici, ricompresi in apposito settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il comma 12, dell'art. 41, del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha prorogato la convenzione di cui alle premesse fino al 30 giugno 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono stati individuati gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattie per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, recante la cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio-Emilia;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio-Emilia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di € 58.614,20;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 58.614,20 che è stato già versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO
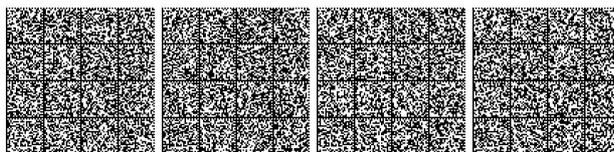
ALLEGATO

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO EMILIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 2.508.460,17	Disavanzo alle consegne	€ 2.449.845,97
		Avanzo finale di liquidazione	€ 58.614,20
TOTALE	**€ 2.508.460,17**	**TOTALE**	**€ 2.508.460,17**

(1) L'avanzo finale di € 58.614,20 è stato già versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.

CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO EMILIA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Costi di liquidazione	€ 97.989,35	Plusvalenze da alienazione	€ 1.924,88
Insussistenze di attività	€ 851.985,08	Sopravvenienze attive	€ 8.340,15
		Insussistenze di passività	€ 3.448.169,57
TOTALE COSTI	**€ 949.974,43**	**TOTALE RICAVI**	**€ 3.458.434,60**
Disavanzo alle consegne	**€ 2.449.845,97**		
Avanzo finale di liquidazione	**€ 58.614,20**		
TOTALE	**€ 3.458.434,60**	**TOTALE**	**€ 3.458.434,60**

09A06308

DECRETO 22 maggio 2009.

Inserimento di una fascia di prezzo, iscrizione e modifica della denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali le Società R.J. Reynolds Italia S.p.A., Serena S.r.l., Manifattura Italiana Tabacco S.p.A., Diadema S.p.A., Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., Cotragemo S.c. a r.l., International Tobacco Agency S.r.l. e Maga Team S.r.l. hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcuni prodotti di tabacco lavorato;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari -, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per Kg convenzionale richiesto per l'iscrizione in tariffa di prodotti dalla Società Diadema S.p.A.;

Considerato che occorre procedere all'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2008 e alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002;

Considerato, inoltre, che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, su richiesta della Società JT International Italia S.r.l., alla modifica della denominazione di una marca di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle B – sigari -, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per Kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B

SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
6.040,00	1.200,00	2.000,00	2.760,00	12.000,00

Art. 2.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
EGALITE BLANCHES	astuccio da 20 pezzi	0,50	5,00	4,00	180,00	3,60
FRATERNITE BLONDES	astuccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	180,00	3,60
LIBERTE BRUNES	astuccio da 20 pezzi	0,90	10,00	10,00	180,00	3,60
NATURAL AMERICAN SPIRIT ORANGE	cartoccio da 20 pezzi	0,40	3,00	4,00	225,00	4,50
VANITY	astuccio da 20 pezzi	0,60	6,00	6,00	180,00	3,60

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
BELINDA CORONAS TUBOS	da 1 pezzo	380,00	1,90
COHIBA GRAN RESERVA SIGLO VI 2009	da 15 pezzi	12.000,00	900,00
LA PAZ 10 MEDIOS WILDE	da 10 pezzi	86,00	4,30
MONTECRISTO LINEA OPEN EAGLE	da 20 pezzi	2.500,00	250,00
MONTECRISTO LINEA OPEN JUNIOR	da 20 pezzi	1.200,00	120,00
MONTECRISTO LINEA OPEN MASTER TUBOS	da 1 pezzo	2.120,00	10,60
MONTECRISTO LINEA OPEN REGATA	da 20 pezzi	1.640,00	164,00
TRINIDAD ROBUSTOS T	da 24 pezzi	3.200,00	384,00
TRINIDAD ROBUSTOS T TUBOS	da 1 pezzo	3.300,00	16,50
SIGARETTI NATURALI			
CHE MINIATURES AROMATIC	da 20 pezzi	96,00	4,80
CHE MINIATURES SAUVAGES	da 20 pezzi	96,00	4,80
PUNCH MINI TIN BOX	da 20 pezzi	160,00	8,00
SIGARETTI ALTRI			
GOLD CACAO	da 20 pezzi	104,00	5,20
GOLD FINE	da 20 pezzi	104,00	5,20
GOLD ORIGINAL	da 20 pezzi	104,00	5,20
GOLD ORIGINAL FILTER	da 20 pezzi	104,00	5,20
GOLD RUM & AMARETTO	da 20 pezzi	104,00	5,20
GOLD SPECIAL	da 20 pezzi	104,00	5,20
GOLD VANILLA	da 20 pezzi	104,00	5,20
GOLD VANILLA FILTER	da 20 pezzi	104,00	5,20
MINI GOLD	da 20 pezzi	92,00	4,60
MINI GOLD BLEU	da 20 pezzi	92,00	4,60
MINI GOLD CACAO	da 20 pezzi	92,00	4,60
MINI GOLD FILTER	da 20 pezzi	96,00	4,80

Art. 3.

La denominazione della seguente marca di sigarette è così modificata:

DA	A
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	MEINE SORTE 100 CLASSIC

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 183

09A06681

DECRETO 26 maggio 2009.

Dichiarazione di fuori corso dei foglietti bollati per cambiali con l'indicazione dell'imposta assolta e delle marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituito dall'articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 4 dello stesso decreto n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari convenzionati;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Visto, in particolare, l'articolo 1-*bis* dello stesso decreto-legge n. 350 del 2001, il quale ha dettato misure in materia di valori bollati nella fase di introduzione dell'euro;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, adottato ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 350 del 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 2002, recante modalità di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2003, con il quale, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sono stati dichiarati fuori corso i foglietti bollati per cambiali con valore espresso in lire;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2005, con il quale sono state approvate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari convenzionati;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2007, con il quale sono stati dichiarati fuori corso i valori bollati con valore espresso in lire, lire-euro ed euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali;

Considerato che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, è stato istituito, in luogo dei 51 diversi tagli di foglietti bollati per cambiali attualmente in corso, un nuovo foglietto bollato per cambiali privo dell'impressione del valore e sul quale sarà apposto il contrassegno rilasciato dagli intermediari convenzionati, attestante il pagamento dell'imposta dovuta;

Considerato che, per effetto dell'articolo 1, commi 80 e 1364, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i valori bollati non costituiscono più un modo di pagamento dell'imposta di bollo;

Rilevata la necessità, segnalata dall'Agenzia delle entrate con nota n. 2008/148409 del 30 ottobre 2008, di dichiarare fuori corso i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro ed euro e le marche da bollo per cambiali, il cui importo è espresso in lire, lire-euro ed euro, e di stabilire una data di decorrenza
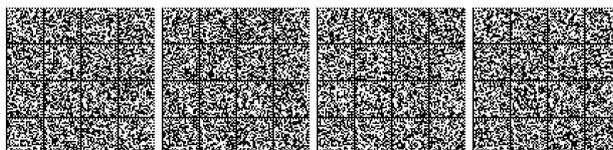
che consenta lo smaltimento di scorte o di esemplari posseduti da amministrazioni, enti e privati;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono dichiarati fuori corso, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i foglietti bollati per cambiali recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in euro e le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in lire, in lire-euro e in euro.

2. Le procedure di distruzione dei predetti valori bollati, non ancora distribuiti ai rivenditori secondari, possono essere avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A06559

DECRETO 5 giugno 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 93.078 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 92 giorni con scadenza 15 settembre 2009, fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa

autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso

con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06721

DECRETO 5 giugno 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 93.078 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di con-

tabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 giugno 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 giugno 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legi-

slativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 giugno 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tran-

che è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 giugno 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06720

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 maggio 2009.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata Pausania», in Tempio Pausania.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1985 con il quale la società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata Pausania» con sede in Tempio Pausania (Sassari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Tonino Selis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Tonino Selis non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 15 giugno 2007 e successiva diffida del 10 marzo 2008;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Cataldi, nato a Lipari (Messina) il 6 agosto 1965 con studio in Alghero (Sassari), via XX Settembre n. 46, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa a responsabilità limitata Pausania» con sede in Tempio Pausania (Sassari) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 26 novembre 1985 in sostituzione del dott. Tonino Selis, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06407

DECRETO 7 maggio 2009.

Scioglimento della società cooperativa «L'Orsa - Piccola società cooperativa di servizi a responsabilità limitata», in Mesagne, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto le risultanze della relazione di mancata revisione del 2 aprile 2008 del revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Orsa - Piccola società cooperativa di servizi a responsabilità limitata» con sede in Mesagne (Brindisi), costituita in data 28 maggio 1991, con atto a rogito del notaio dott.ssa Lavinia Vacca di Mesagne (Brindisi), n. REA BR 67919 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Donato Sciannameo nato a Carbonara di Bari (Bari) il 7 maggio 1967 e residente in Bari, corso A. De Gasperi, 419 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06408

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento della L.E.M. S.r.l. come organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007 - supplemento ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 0032228 concernente «Istruzioni operative degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22»;

Vista l'istanza del 7 gennaio 2008, e successive integrazioni ai sensi della circolare ministeriale di cui al punto precedente, con la quale la L.E.M. S.r.l., via Caduti di Melissa n. 14 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità di uno strumento di misura ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è rispondente alla circolare ministeriale n. 0032228 citata e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa il riconoscimento e designazione della L.E.M. S.r.l. ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. La L.E.M. S.r.l. è riconosciuto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti relativi al modulo di valutazione della conformità di cui al seguente allegato:

Allegato F - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto.

2. L'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità, secondo il modulo di cui al comma 1, sui tipi di strumenti di misura di cui al seguente allegato specifico:

Allegato MI-003 - contatori di energia elettrica attiva di classe A, classe B e classe C.

Art. 2.

1. La L.E.M. S.r.l. trasmette, ogni sei mesi, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII Normazione tecnica ex DGVNT, su supporto informatico, con riferimento all'attività svolta, quanto previsto all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione della L.E.M. S.r.l. si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della Commissione stessa.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente riconoscimento disponendo appositi controlli periodici per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni alle quali è stato riconosciuto anche per mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto e/o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII Organismi notificati e sistemi di accreditamento ex DGVNT.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo precitato è disposta la revoca del presente riconoscimento con provvedimento motivato.

4. Gli strumenti di cui alle valutazioni della conformità del precedente art. 1 da parte della L.E.M. S.r.l. non sono oggetto di eventuale attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione da parte della L.E.M. S.r.l. stessa.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06454

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 maggio 2009.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Milano, quale rappresentante dell'Assolombarda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione Provinciale di Conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 2 del 15 gennaio 2007 con il quale la dott.ssa Francesca Del Bo era stata nominata membro supplente della Commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Assolombarda;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della dott.ssa Francesca Del Bo, membro supplente in rappresentanza di Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 7/ALP-BA/rd del 5 maggio 2009 di Assolombarda con la quale viene designato membro supplente della suddetta Commissione il dott. Pasquale Cirulli in sostituzione della dott.ssa Francesca Del Bo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pasquale Cirulli è nominato membro supplente in sostituzione della dott.ssa Francesca Del Bo in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 maggio 2009

Il direttore provinciale: WEBER

09A06311
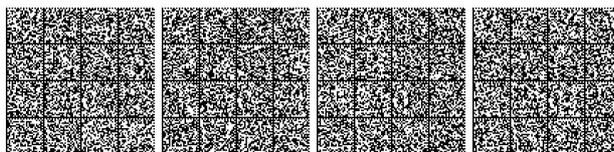
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2009.

Cancellazione di varietà di specie ortive su richiesta del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Visti i decreti, citati nella tabella di cui all'articolo unico del dispositivo del presente decreto, con i quali sono state iscritte nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie ortive e per le quali, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Considerato che, per le varietà indicate nel dispositivo di cui al presente decreto ministeriale, sono state richieste le cancellazioni dal registro nazionale delle specie ortive, da parte dei relativi responsabili della conservazione in purezza, e che a livello generale le varietà stesse non rivestono particolare interesse;

Considerati validi i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto pertanto necessario, modificare i rispettivi decreti con i quali le varietà indicate nel dispositivo del presente decreto ministeriale sono state iscritte nel relativo registro nazionale delle specie ortive;

Considerato inoltre, che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sottelencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dal registro nazionale delle specie ortive:

Specie	*Varietà*	*Codice Sian*	*Responsabile*	*D.M. Iscrizione o rinnovo*
Cavolfiore	Tiber	864	Peotec s.r.l.	4/02/1999
Finocchio	Sirio	1559	Peotec s.r.l.	4/02/1999
Melanzana	Ebany	999	Peotec s.r.l.	18/03/2003
Melanzana	Onita	1011	Peotec s.r.l.	18/02/2002
Cavolfiore	Athena	855	Seminis	4/02/1999
Cavolfiore	Snowflower	1341	Seminis	4/02/1999
Finocchio	Tiber	1560	Seminis	9/02/2006
Indivia riccia	Ibiza	979	Seminis	30/01/2008
Indivia riccia	Cabrera	1645	Seminis	14/03/2005

Indivia scarola	Valdena	984	Seminis	9/02/2006
Indivia scarola	Growers Giant	1389	Seminis	4/02/1999
Melanzana	Dusky	1406	Seminis	4/02/1999
Melanzana	Sicilia	1410	Seminis	4/02/1999
Sedano	Florida 683	763	Seminis	16/02/2000
Sedano	Golden Boy	1886	Seminis	18/02/2002
Sedano	Early Spring	2536	Seminis	10/01/2002

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A06272

DECRETO 14 maggio 2009.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Visti i decreti, citati nella tabella di cui all'articolo unico del dispositivo del presente decreto, con i quali sono state iscritte nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie ortive e per le quali, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati, volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Ritenuto pertanto necessario modificare i citati decreti, con i quali sono state iscritte nel relativo registro nazionale delle specie ortive, le varietà indicate nel dispositivo di cui al presente decreto ministeriale;

Considerato inoltre che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Specie	Varietà	Codice SIAN	D. M. Iscrizione o Rinnovo	Vecchio responsabile	Nuovo Responsabile
Cicoria	Catalogna puntarelle di Galatina	229	16/02/2000	La Semiorto Sementi s.r.l.e Larosa	Larosa Emanuele
Cipolla	Tropea rossa lunga	286	30/03/2001	La Semiorto Sementi s.r.l.e Larosa	Larosa Emanuele
Melanzana	Violetta lunga 3	1981	30/03/2001	Blumen – S.A.I.S. – Seminis - Sativa	Blumen – S.A.I.S. - Sativa
Cece	Reale	2594	18/02/2002	Agroservice s.p.a.	ISEA s.r.l.
Lenticchia	Elsa	2642	14/03/2005	Agroservice s.p.a.	ISEA s.r.l.
Lenticchia	Itaca	2644	14/03/2005	Agroservice s.p.a.	ISEA s.r.l.
Lenticchia	Gaia	2643	14/03/2005	Agroservice s.p.a.	ISEA s.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A06271

DECRETO 27 maggio 2009.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P. e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
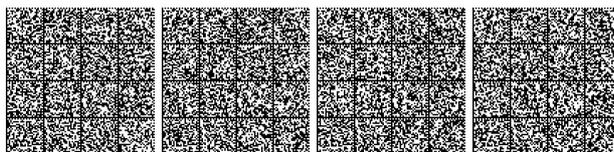
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 284 della Commissione del 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 86 del 28 marzo 2008, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Cipolla Rossa di Tropea Calabria»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P., con sede in Largo Ruffa snc - casella postale 135, Tropea (Vibo Valentia), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera produttiva della IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria», che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P. al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P., con sede in Tropea (Vibo Valentia), largo Ruffa snc - casella postale 135, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria» registrata con Regolamento (CE) n. 284 della Commissione del 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 86 del 28 marzo 2008.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Cipolla Rossa di Tropea Calabria».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A06579

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 aprile 2009.

Riconoscimento, al prof. Luca Giuseppe Cubisino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Luca Giuseppe Cubisino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato ha compiuto 13 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/07, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che la richiesta dell'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 558 del 17 gennaio 2008;

Accertato che l'esperienza posseduta, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: diploma di pianoforte conseguito nella sessione estiva dell'anno accademico 2004/2005 presso il Conservatorio di musica «Vincenzo Bellini» di Catania;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Getuigsschrift Hoger Beroepsonderwijs» rilasciato il 9 giugno 2008 dalla «Codarts - hogeschool voor de kunsten» di Rotterdam (Paesi Bassi) (diploma di istruzione professionale superiore - corso di formazione artistica di 2° livello in musica - pianoforte musica classica, specializzazione per solista),

posseduto dal cittadino italiano Luca Giuseppe Cubisino nato a Ragusa il 29 dicembre 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A «Strumento musicale nella scuola media - pianoforte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06278

DECRETO 5 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marilyn Collahua De La Cruz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio
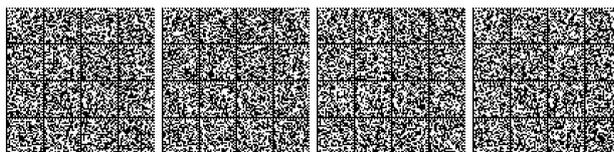
1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Marilyn Collahua De La Cruz;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, datato 13 luglio 2007, con il quale è conferita all'interessata, nata a Soras (Perù) il 30 dicembre 1979, la cittadinanza italiana e, in conformità alla legge italiana, compete il prenome Marilyn ed il cognome paterno Collahua, che identifica la stessa persona indicata nel dispositivo;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione 23 giugno 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, e l'iscrizione al rispettivo Ordine;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 9725 del 16 settembre 2008, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 16 aprile 2004 - prot. n. 1803 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Campania - Centro servizi amministrativi di Napoli ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione post-secondaria «Licenciado en Ciencias de la Educación - Especialidad: Ciencias Biológicas y Química», rilasciato il 2 ottobre 2002 dall'Università Nazionale «San Luigi Gonzaga» di Ica (Perù), unitamente al certificato de inscripción en el libro de registro de ingresantes (n. 163, foglio n. 364), posseduto dalla cittadina italiana Marilyn Collahua nata a Soras (Perù) il 30 dicembre 1979, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado, nella classe di concorso: 59/A «Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06274

DECRETO 5 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa María del Valle Montes Torres, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio

2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea prof. ssa María del Valle Montes Torres;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'ulteriore formazione di «Licenciada en Psicopedagogia», titolo di laurea rilasciato il 2 luglio 2004 dalla Universidad de Sevilla (Spagna);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione 10 novembre 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, con prova orale aggiuntiva, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 aprile 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione post-secondaria «Diplomada en Profesorado de Educación General Basíca - specialidad de Educación Preescolar» rilasciato il 20 gennaio 1997 dalla Universidad de Sevilla (Spagna), posseduto dalla prof.ssa María Del Valle Montes Torres, cittadina spagnola nata a Siviglia (Spagna) il 22 marzo 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di:

insegnante nella scuola dell'infanzia;

insegnante nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06279

DECRETO 8 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Giorgia Altissimi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Giorgia Altissimi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione dell'attestazione della competenza linguistica in quanto laureata ed abilitata in italiano quale lingua straniera;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro di origine;
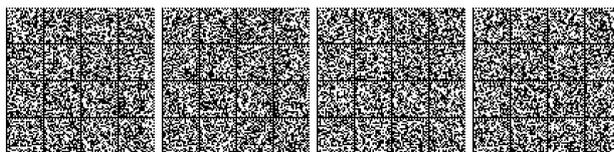
Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 2006/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell' 8 luglio 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 10389 del 6 ottobre 2008, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 4 aprile 2009 - prot. n. 864, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Arts» in Italian Studies rilasciato in data 18 luglio 2002 presso l'University of Sussex;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

a) «Postgraduate certificate in Educacion» rilasciato in data 3 giugno 2005 dalla Open University di Londra (Regno Unito);

b) «Qualified Teacher Status» n. 0459144 rilasciato in data 1° agosto 2005 dal General Teaching Council for England;

c) certificato di «Induction» n. 04/59144 rilasciato in data 20 dicembre 2007 dal General Teaching Council for England;

posseduto dalla prof.ssa Giorgia Altissimi, di cittadinanza italiana, nata a Ronciglione (Viterbo) il 28 gennaio 1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di francese nella scuola secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06275

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al prof. Michele Lifranchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea, dal prof. Michele Lifranchi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerato dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiano con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1) Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea di I livello in «Lingue e comunicazione internazionale» conseguita il 5 aprile 2004, presso l'Università degli studi Roma Tre di Roma; laurea specialistica in «Scienze del linguaggio» conseguita il 13 luglio 2007, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2008/2009, presso l'Universidad de Valladolid - Centro Buendía - Valladolid (Spagna);

posseduto dal prof. Michele Lifranchi, cittadino italiano nato a Latina il 10 aprile 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06446

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al prof. Salvatore Nizzolino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea, dal prof. Salvatore Nizzolino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, è esonerato dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiano con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1) Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «lingue e letterature straniere indirizzo linguistico-glottodidattico» conseguita il 30 marzo 2000, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademi-

co 2008/2009, presso l'Universidad de Valladolid - Centro Buendía - Valladolid (Spagna);

posseduto dal prof. Salvatore Nizzolino, cittadino italiano nato a Napoli il 14 aprile 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06447

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Jana Lebedová, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Jana Lebedová;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il titolo di laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita il 9 maggio 2007, presso l'Università degli studi di Roma Tre;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della documentazione «Celi 5 doc», relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto è in possesso di laurea conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1) Il titolo di formazione professionale, diploma di scuola post-secondaria «Diplom Magister - ZČU * 005511» rilasciato il 7 febbraio 2000 dall'Università della Boemia occidentale di Plzen (Repubblica Ceca), posseduto dalla cittadina ceca Jana Lebedová, nata a Praha (Repubblica Ceca) il 1° settembre 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, per le classi di concorso:

31/A - Educazione musicale nella scuola secondaria superiore;

32/A - Educazione musicale nella scuola media.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06448
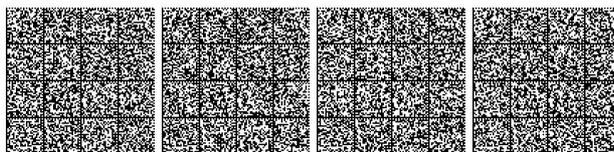
DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Serena Casavola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Serena Casavola;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha compiuto la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1) Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Lingue e letterature straniere - indirizzo di specializzazione: Interpretazione di conferenza» conseguita in data 10 marzo 2005, presso la Libera Università degli studi «San Pio V» di Roma;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2008/2009, presso l'Universidad de Almería (Spagna);

posseduto dalla prof.ssa Serena Casavola, cittadina italiana nata a Roma il 6 luglio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per le classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06449

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, al prof. Federico Madeddu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il

decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dal prof. Federico Madeddu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto il certificato di omologazione della laurea italiana in «Scienze biologiche» al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciado en Biología»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato ha compiuto la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1) Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea di in «Scienze biologiche» conseguita in data 26 aprile 1999, presso l'Università di Pisa;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2007/2008, rilasciato il 14 maggio 2008 dall'Instituto De Ciencies de la Educació de la Universidad de Barcelona;

posseduto dal prof. Federico Madeddu cittadino italiano nato a Cascina (Pisa), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria, per le classi di concorso:

59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche naturali;

60/A - Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06450

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marlén Gutierrez López, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Marlén Gutierrez López;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione 10 novembre 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - Celi 5 doc, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1) Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea di «Licenciada en Filología Francesa» conferita il 4 aprile 2006 a Caceres dalla Universidad de Extremadura (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2006/2007, presso l'Instituto De Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense di Madrid, rilasciato il 19 marzo 2007;

posseduto dalla prof.ssa. Marlén Gutierrez López, cittadina spagnola nata a Gijón - Asturias (Spagna), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Francese» e «Spagnolo» nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per le classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06451

DECRETO 20 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Laura Gonzáles Silva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Laura González Silva;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di giugno 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - Celi 5 doc, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1) Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea di «Licenciada en Filosofía y Letras (Filología) Sección de Filología Germanica (Inglés)» rilasciata il 13 marzo 1998 dalla Universidad de Granata (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 17 marzo 1998 dall'Universidad de Granata (Spagna);

posseduto dalla prof.ssa Laura González Silva, cittadina spagnola nata a Las Palmas de G.C. (Spagna) il 4 settembre 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Spagnolo» e «Inglese» nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per le classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06452

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 19 maggio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Aosta - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal l° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma l»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la e-mail inviata dall'Ufficio di Aosta in data 11 maggio 2009, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa dell'irregolare funzionamento della rete;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 45/09 del 14 maggio 2009;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 8 maggio 2009 regione Valle d'Aosta: Ufficio di Aosta - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 maggio 2009

Il direttore: ORSINI

09A06260

DETERMINAZIONE 19 maggio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Torino - Servizio di pubblicità immobiliare di Torino e sezioni staccate di Ivrea, Pinerolo e Susa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la e-mail inviata dall'Ufficio provinciale di Torino in data 8 maggio 2009, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Torino e delle sezioni staccate di Ivrea, Pinerolo e Susa;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa dell'irregolare funzionamento della rete;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 549/09 del 12 maggio 2009;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 8 maggio 2009 regione Piemonte: Ufficio provinciale di Torino - Servizio di pubblicità immobiliare di Torino e sezioni staccate di Ivrea, Pinerolo e Susa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 19 maggio 2009

Il direttore: ORSINI

09A06261

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 maggio 2009.

Rettifica alla determinazione relativa al medicinale per uso umano «Reyataz».

Determinazione di rettifica n. 1226/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 233/2008 del 1° dicembre 2008, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale REYATAZ, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 2008 - serie generale n. 289;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

dove è scritto:

n. 036196095/E (in base 10) - 12JMRM (in base 32);

leggasi:

n. 036196095/E (in base 10) - 12JMRZ (in base 32).

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: RASI

09A06472

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 3 maggio 2009.

Indizione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della Magistratura militare.

IL PRESIDENTE

Visti:

gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 - Istituzione del Consiglio della Magistratura militare, e successive modifiche (art. 2, commi 604 e 609, legge n. 244/2007);

l'art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni;

Considerato che l'attuale Consiglio scadrà alla data del 12 settembre 2009;

Ritenuto che deve essere rinnovata la componente elettiva del Consiglio della Magistratura militare;

Decreta:

Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della Magistratura militare.

Le elezioni si svolgeranno in Roma presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta n. 2, in unica tornata dalle ore 9,00 alle ore 16,00 della prima domenica e successivo lunedì che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il presidente: CARBONE

09A06578

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 14 maggio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 1148 del 20 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 10 e 28 dello statuto suddetto;

Vista la proposta dei rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di amministrazione in data 1° ottobre 2009;

Vista la delibera del Senato accademico del 28 ottobre 2008;

Vista la nota del Presidente della Commissione atti normativi in data 13 febbraio 2009 che ha trasmesso la proposta elaborata in sede di Commissione affinché la stessa venga sottoposta agli organi competenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio degli studenti nella seduta del 23 febbraio 2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2009;

Visto il verbale del Senato accademico integrato del 17 marzo 2009;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli sopra indicati;

Vista la nota del MIUR prot. n. 1786 del 4 maggio 2009 con la quale comunica di non aver osservazioni da formulare;

Decreta:

Di emanare le seguenti modifiche dello statuto:

all'art. 10 - Rettore, comma 5, la lettera *b)* è così riformulata: «*b)* ai ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;»;

all'art. 28 - Preside, il comma 2 è così riformulato: «2. Il Preside viene eletto, in un'adunanza presieduta dal Decano della facoltà, tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia secondo le modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione di Ateneo; all'adunanza partecipano i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, i ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della facoltà, e i rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà.».

Macerata, 14 maggio 2009

Il rettore: SANI

09A06307

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita di S. Elisabetta, in Occhieppo Superiore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Confraternita di S. Elisabetta, con sede in Occhieppo Superiore (Biella).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Stefano, con sede in Occhieppo Superiore (Biella).

09A06294

Estinzione della Confraternita della B.V. delle Grazie detta anche del SS. Sudario, in Occhieppo Superiore

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 maggio 2009, viene estinta la Confraternita della B.V. delle Grazie detta anche del SS. Sudario, con sede in Occhieppo Superiore (Biella).

Il provvedimento di estinzione accquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui sarà titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Stefano, con sede in Occhieppo Superiore (Biella).

09A06295

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 1°, 2 e 3 giugno 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1° giugno 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4220
Yen	134,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,783
Corona danese	7,4457
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86800
Fiorino ungherese	280,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4620
Nuovo leu romeno	4,1831
Corona svedese	10,5965
Franco svizzero	1,5140
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8100
Kuna croata	7,3520
Rublo russo	43,5185
Lira turca	2,1719
Dollaro australiano	1,7552
Real brasiliano	2,7752
Dollaro canadese	1,5397
Yuan cinese	9,7073
Dollaro di Hong Kong	11,0224
Rupia indonesiana	14548,56
Rupia indiana	66,7810
Won sudcoreano	1771,36
Peso messicano	18,6033
Ringgit malese	4,9365
Dollaro neozelandese	2,1916
Peso filippino	66,779
Dollaro di Singapore	2,0455
Baht tailandese	48,490
Rand sudafricano	11,3333

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Cambi del giorno 2 giugno 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4238
Yen	136,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,830
Corona danese	7,4456
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86520
Fiorino ungherese	281,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,4877
Nuovo leu romeno	4,1860
Corona svedese	10,6375
Franco svizzero	1,5137
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7725
Kuna croata	7,3383
Rublo russo	43,5755
Lira turca	2,1779
Dollaro australiano	1,7443
Real brasiliano	2,7677
Dollaro canadese	1,5433
Yuan cinese	9,7261
Dollaro di Hong Kong	11,0373
Rupia indonesiana	14609,18
Rupia indiana	66,9420
Won sudcoreano	1758,24
Peso messicano	18,8725
Ringgit malese	4,9676
Dollaro neozelandese	2,1767
Peso filippino	67,291
Dollaro di Singapore	2,0480
Baht tailandese	48,580
Rand sudafricano	11,4810

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Cambi del giorno 3 giugno 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4207
Yen	136,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,816
Corona danese	7,4463
Corona estone	15,6466

Lira Sterlina	0,85970
Fiorino ungherese	282,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4998
Nuovo leu romeno	4,1936
Corona svedese	10,7766
Franco svizzero	1,5175
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9210
Kuna croata	7,3396
Rublo russo	43,6217
Lira turca	2,1748
Dollaro australiano	1,7414
Real brasiliano	2,7466
Dollaro canadese	1,5459
Yuan cinese	9,7044
Dollaro di Hong Kong	11,0125
Rupia indonesiana	14378,47
Rupia indiana	66,8580
Won sudcoreano	1755,81
Peso messicano	18,7632
Ringgit malese	4,9504
Dollaro neozelandese	2,2013
Peso filippino	66,967
Dollaro di Singapore	2,0462
Baht tailandese	48,368
Rand sudafricano	11,4022

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A06688

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45568 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Gritti Group S.p.a., con sede in: Grassobbio (Bergamo), unità di: Grassobbio (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45569 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della IMS Manufacturing S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Caronno Pertusella (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45570 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Feinrohren S.p.a., con sede in: Passirano (Brescia), unità di: Passirano (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45571 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Portovesme S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Portoscuso (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 febbraio 2009 al 14 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 15 febbraio 2009 al 14 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45572 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Sportarredo S.p.a., con sede in: Gruaro (Venezia), unità di: Gruaro (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 17 febbraio 2009 al 16 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 17 febbraio 2009 al 16 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45573 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della D. Lazzaroni & C. S.p.a., con sede in: Lainate (Milano), unità di: Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) e Lainate (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 29 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 29 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45574 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Panini S.r.l., con sede in: Novi di Modena (Modena), unità di: Novi di Modena (Modena) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45575 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Tintoria Cometa S.r.l., con sede in: Prato, unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 febbraio 2009 al 20 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 21 febbraio 2009 al 20 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45576 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Morse Tec Europe S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Arcore (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45577 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Ormea S.p.a., con sede in: Ormea (Cuneo), unità di: Ormea (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dall'8 febbraio 2009 al 7 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 febbraio 2009 al 7 agosto 2009.

Con il decreto n. 45578 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Niggeler & Kupfer Textile S.p.a., con sede in: Chiari (Brescia), unità di: Capriolo (Brescia), Ceto (Brescia) e Chiari (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dall'8 gennaio 2009 al 7 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 gennaio 2009 al 7 gennaio 2011.

Con il decreto n. 45579 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Res Nova c/o Pininfarina S.p.a., con sede in: Torino, unità di: Grugliasco (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 45580 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Farid Industrie S.p.a., con sede in: Vinovo (Torino), unità di: Besana in Brianza (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45581 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Mec Saroglia (in liquidazione) S.r.l., con sede in: San Mauro Torinese (Torino), unità di: San Mauro Torinese (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45582 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Touring Club Italiano Associazione con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2011.

Con il decreto n. 45583 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Touring Servizi S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2011.

Con il decreto n. 45584 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Finanziaria Editoriale - Finedit S.r.l., con sede in: Castrolibero (Cosenza), unità di: Castrolibero (Cosenza), Catanzaro e Reggio di Calabria il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 gennaio 2009 al 1° luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 gennaio 2009 al 1° gennaio 2010.

Con il decreto n. 45585 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Eurosiconf S.p.a., con sede in: Santorso (Vicenza), unità di:

Santorso (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009.

Il presente annulla il D.D. n. 44217 del 7 ottobre 2008, limitatamente al periodo dal 6 ottobre 2008 al 2 giugno 2008.

Con il decreto n. 45586 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Lucchini (già Vertek) S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Condove (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 13 maggio 2008 al 12 novembre 2008.

Con il decreto n. 45587 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Technolabs S.p.a., con sede in: Cornate d'Adda (Milano), unità di: L'Aquila il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45588 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Giovannini S.r.l., con sede in: Verona, unità di: Bolzano * Bozen, Cordenons (Pordenone), Cornedo Vicentino (Vicenza), Lavis (Trento), Legnago (Verona), Lonigo (Vicenza), Merano * Meran (Bolzano), Mezzolombardo (Trento), Prata di Pordenone (Pordenone), Rovereto (Trento), Tassullo (Trento), Trento e Verona il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45591 del 3 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Grimeca (già Bassano Grimeca) S.p.a., con sede in: San Lazzaro di Savena (Bologna), unità di: Ceregnano (Rovigo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 6 settembre 2009.

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. n. 44492 del 24 novembre 2008 ad ulteriori 146 unità lavorative.

Con il decreto n. 45592 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Tore S.r.l., con sede in: Santo Stino di Livenza (Venezia), unità di: Santo Stino di Livenza (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45593 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Ottavi Prefabbricati S.r.l., con sede in: Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di: Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45594 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della F.D.G. S.p.a., con sede in: Gozzano (Novara), unità di: Gozzano (Novara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm. ne straord. senza per il periodo dal 21 aprile 2009 al 20 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 aprile 2009 al 20 ottobre 2009.

Con il decreto n. 45595 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della F.I.N.A. Fabbrica Italiana Nastri ed Affini S.r.l., con sede in: Germignaga (Varese), unità di: Germignaga (Varese) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45596 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Aquafabric S.r.l., con sede in: San Martino Buon Albergo (Verona), unità di: San Martino Buon Albergo (Verona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45597 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Plastotecnica S.r.l., con sede in: San Martino in Rio (Reggio Emilia), unità di: San Martino in Rio (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 45598 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Grafiche Dehoniane - Collegio Missionario Studentato Ente, con sede in: Bologna, unità di: Bologna il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009,

Con il decreto n. 45599 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della S.G.F. - I.N.C. S.p.a., con sede in: Sesto San Giovanni (Milano), unità di: Bologna, Monza (Milano), Montereale Valcellina (Pordenone), Napoli, Olbia (Sassari), Palmi (Reggio Calabria) e Sesto San Giovanni (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45600 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della STM - Sviluppo Tecnologie Meccaniche S.r.l., con sede in: Tito (Potenza), unità di: Tito (Potenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45601 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Rammendatura Moderna S.r.l., con sede in: Cossato (Biella), unità di: Cossato (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45602 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Marangoni Pneumatici S.p.a., con sede in: Rovereto (Trento), unità di: Feltre (Belluno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 al 8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45603 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Cima Riparazioni S.p.a., con sede in: Bozzolo (Mantova), unità di: Bozzolo (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45604 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Siggi Group S.p.a., con sede in: San Vito di Leguzzano (Vicenza), unità di: San Vito di Leguzzano (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45605 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Girmo Poletto & Figli S.n.c., con sede in: Fiesso d'Artico (Venezia), unità di: Fiesso d'Artico (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 7 gennaio 2009 al 6 luglio 2009.

Con il decreto n. 45606 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della S.M.A. S.r.l., con sede in: Napoli, unità di: Morcone (Benevento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 gennaio 2009 al 13 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 14 gennaio 2009 al 13 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45607 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Colalillo Marmi S.r.l., con sede in: Boiano (Campobasso), unità di: Boiano (Campobasso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45608 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Solagrital – Società cooperativa, con sede in: Boiano (Campobasso), unità di: Boiano (Campobasso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 24 gennaio 2009 al 23 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 24 gennaio 2009 al 23 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45609 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della MAUT S.p.a., con sede in: Voghera (Pavia), unità di: Voghera (Pavia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45610 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Lanificio Policarpo S.p.a., con sede in: Vittorio Veneto (Treviso), unità di: Vittorio Veneto (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45611 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Alpipress S.r.l., con sede in: Fontanelle (Treviso), unità di: Fontanelle (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 31 gennaio

2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45612 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Elettromeccanica CDC S.r.l., con sede in: Brignano Gera d'Adda (Bergamo), unità di: Brignano Gera d'Adda (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45613 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Elieuro Compagnia Elicotteristica S.p.a., con sede in: Clusone (Bergamo), unità di: Clusone (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45614 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Sangro Mense c/o Sevel S.r.l., con sede in: Mozzagrogna (Chieti), unità di: Atessa (Chieti) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 7 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 7 febbraio 2009.

Con il decreto n. 45615 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Jabil Circuit Italia S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Bergamo il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 22 marzo 2009 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 45616 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della LAB-CO S.p.a., con sede in: Mira (Venezia), unità di: Mira (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45617 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Paravia International S.r.l., con sede in: Fisciano (Salerno), unità di: Fisciano (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 45618 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Aicon Yachts Europe S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Pace del Mela (Messina) e Villafranca Tirrena (Messina) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45619 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Ciro Paone S.p.a., con sede in: Napoli, unità di: Arzano (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 16 marzo 2009 al 14 marzo 2010.

Con il decreto n. 45620 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Prisma S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Grugliasco (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 27 gennaio 2009 al 26 gennaio 2010.

Il presente annulla il D.D. n. 44118 del 15 settembre 2008, limitatamente al periodo dal 27 gennaio 2009 al 13 luglio 2009.

Con il decreto n. 45621 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Lyra S.r.l., con sede in: Torre di Mosto (Venezia), unità di: Torre di Mosto (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 20 febbraio 2009 al 19 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45622 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Aurelio Menozzi & R. De Rosa - Societa in accomandita semplice, con sede in: Montesilvano (Pescara), unità di: Atri (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45623 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della New Color (già Lunazzi Tintoria Industriale) S.p.a., con sede in: Paese (Treviso), unità di: Paese (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45624 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della IWR Ital Wagen Roma S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45625 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Macchine Industriali Maia S.p.a., con sede in: Monterotondo (Roma), unità di: Catania, Elmas (Cagliari), Marcianise (Caserta), Modugno (Bari), Monterotondo (Roma), Pineto (Teramo), Palermo, Rose (Coseza) e Sassari il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 23 dicembre 2008 al 22 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45626 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Car S.p.a., con sede in: Roncadelle (Brescia), unità di: Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Roncadelle (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 23 gennaio 2009 al 22 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45627 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Fink S.r.l., con sede in: Termeno sulla Strada del Vino (Bolzano), unità di: Termeno sulla Strada del Vino * Tramin an der Weinstrasse (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45628 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Tecnosuole S.r.l., con sede in: Casarano (Lecce), unità di: Casarano (Lecce) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 27 aprile 2009.

Con il decreto n. 45636 del 9 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Arcotronics Industries S.r.l., con sede in: Sasso Marconi (Bologna), unità di: Monghidoro (Bologna) e Sasso Marconi (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 maggio2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 novembre 2008 al 31 ottobre 2010.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45092 del 23 febbraio 2009.

09A06296

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45638 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Megaron S.p.A., con sede in: Nocera Superiore (Salerno), unità di: Siano (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 45639 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Industrie Cartarie S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Canino (Viterbo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45640 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della IM.EL.CA. Società in nome collettivo, con sede in: Reggio di Calabria, unità di: Reggio di Calabria il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45641 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della V.E.PR.AL. S.p.A., con sede in: Nocera Inferiore (Salerno), unità di: Celano (L'Aquila) e Nocera Inferiore (Salerno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45642 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Saico Refinish S.r.l., con sede in: Laterina (Arezzo), unità di: Laterina (Arezzo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45643 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Confezioni Silvia S.r.l., con sede in: Cavarzere (Venezia), unità di: Cavarzere (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45644 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Gres 2000 S.p.A., con sede in: Crotone, unità di: Crotone il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009.

Con il decreto n. 45645 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Lilly Italia S.p.A., con sede in: Pedrengo (Bergamo), unità di: Pedrengo (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salaria-

le per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° dicembre 2009.
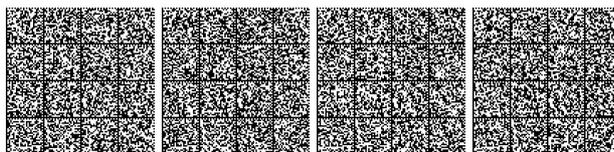
Con il decreto n. 45646 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Italiana Saldature S.r.l., con sede in: Portogruaro (Venezia), unità di: Portogruaro (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45647 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Eurallumina S.p.A., con sede in: Portoscuso (Cagliari), unità di: Portoscuso (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 45648 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Radicifil S.p.A., con sede in: Bergamo, unità di: Casnigo (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45649 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Emme S.r.l., con sede in: Corridonia (Macerata), unità di: Corridonia (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45650 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Suolificio CA.PRI S.p.A., con sede in: Fermo (Ascoli Piceno), unità di: Fermo (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45651 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della IGMI S.p.A., con sede in: Faenza (Ravenna), unità di: Granarolo dell'Emilia (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 27 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 27 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45652 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Ilaria Manifattura Lane S.r.l., con sede in: Calenzano (Firenze), unità di: Calenzano (Firenze) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 45653 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Soc. Calcestruzzi Valente S.r.l., con sede in: Asti, unità di: Asti il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45654 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Veneziani S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45655 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Kore S.r.l., con sede in: Voghiera (Ferrara), unità di: Voghiera (Ferrara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45656 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Adorkem Technology S.r.l., con sede in: Costa Volpino (Bergamo), unità di: Costa Volpino (Bergamo) e Opera (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45657 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Isla Tiles S.p.A., con sede in: Viano (Reggio Emilia), unità di: Viano (Reggio Emilia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 45658 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Il Molino S.r.l., con sede in: Albignasego (Padova), unità di: Cavarzere (Venezia) e Fiesso d'Artico (Venezia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45659 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Miroglio S.p.A., con sede in: Alba (Cuneo), unità di: Alba (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010.

Con il decreto n. 45660 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Janus Mensa c/o Antonio Merloni Clynders & Tanks S.r.l., con sede in: Fabriano (Ancona), unità di: Sassoferrato (Ancona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 al 22 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 ottobre 2008 al 22 ottobre 2009.

Con il decreto n. 45661 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Service Coop Ascoli - Società cooperativa, con sede in: Ascoli Piceno, unità di: Ascoli Piceno il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45662 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Janus Mensa c/o Antonio Merloni S.r.l., con sede in: Fabriano (Ancona), unità di: Fabriano (Ancona) e Fabriano (Ancona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 gennaio 2009 al 14 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 15 ottobre 2008 al 14 ottobre 2009.

Con il decreto n. 45663 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della BVB S.r.l., con sede in: San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino), unità di: San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45664 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Cosmologic S.r.l., con sede in: Bentivoglio (Bologna), unità di: Perugia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45665 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della P.S.L. Industriale S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Volvera (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 26 gennaio 2009 al 25 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45666 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Germar S.r.l., con sede in: Tolentino (Macerata), unità di: Tolentino (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45667 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Nicola Restauri S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Aramengo (Asti) e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45668 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Abit Piemonte Consorzio Cooperativa Soc. Agricola Consorzio, con sede in: Grugliasco (Torino), unità di: Grugliasco (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45669 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Carlo Gavazzi Controls S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Castel Maggiore (Bologna) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45670 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Quality For Technology S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Cagliari e Pomezia (Roma) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al
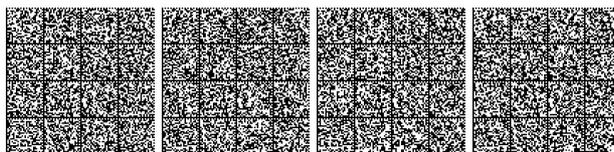
31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45671 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Sistemaplast S.r.l., con sede in: Casarza Ligure (Genova), unità di: Casarza Ligure (Genova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45672 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Automatex Non Woven S.r.l., con sede in: Pistoia, unità di: Pistoia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 febbraio 2009 al 9 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 10 febbraio 2009 al 9 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45673 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Filatura CB S.p.A., con sede in: Veglio (Biella), unità di: Veglio (Biella) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45674 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Kiss S.r.l., con sede in: Spinetoli (Ascoli Piceno), unità di: Spinetoli (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 all'8 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45675 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Elettromedia S.r.l., con sede in: Potenza Picena (Macerata), unità di: Potenza Picena (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2011.

Con il decreto n. 45676 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Quarella S.p.A., con sede in: Verona, unità di: Pescantina (Verona), Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) e Verona il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 settembre 2008 al 1° marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 settembre 2008 al 1° settembre 2009.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 44777 del 23 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45677 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Ugolotti S.p.A., con sede in: Reggio nell'Emilia, unità di: Reggio nell'Emilia il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45678 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Benelli Q.J. S.r.l., con sede in: Pesaro, unità di: Pesaro il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45679 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Pozzo Gros Monti Editore S.r.l., con sede in: Moncalieri (Torino), unità di: Moncalieri (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45680 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Quarella S.p.A., con sede in: Verona, unità di: Pescantina (Verona), Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), Verona e Verona il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° settembre 2009.

Con il decreto n. 45681 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Arena Surgelati S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Grottammare (Ascoli Piceno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale per il periodo dal 7 giugno 2008 al 6 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45682 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Lineapiù S.p.A., con sede in: Campi Bisenzio (Firenze), unità di: Adro (Brescia), Firenze e Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con. per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45683 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Fintes S.p.A., con sede in: Prato, unità di: Prato il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 19 febbraio 2009 al 18 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45684 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della La Fonte S.r.l., con sede in: Altavilla Milicia (Palermo), unità di: Altavilla Milicia (Palermo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009.

Con il decreto n. 45685 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Logwin Road + Rail Italy S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Atessa (Chieti) e Livorno il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45686 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Photorec S.p.A., con sede in: Boves (Cuneo), unità di: Boves (Cueneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45687 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Brake Project S.r.l., con sede in: Assemini (Cagliari), unità di: Assemini (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45688 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Italiana Contenitori S.r.l., con sede in: Giaveno (Torino), unità di: Giaveno (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 marzo 2009 al 6 marzo 2010.

Con il decreto n. 45689 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Icomas S.r.l., con sede in: Piagge (Pesaro-Urbino), unità di: Piagge (Pesaro-Urbino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 45690 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della T.M.M. Trasformazione Materiali Metallici S.r.l., con sede in: La Loggia (Torino), unità di: Pontedera (Pisa) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 3 marzo 2009 al 2 marzo 2010.

Con il decreto n. 45691 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Poseico S.p.A., con sede in: Genova, unità di: Genova il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45692 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Consorzio Gestione Servizi Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Montefredane (Avellino), unità di: Calitri (Avellino), Flumeri (Avellino), Lacedonia (Avellino), Luogosano (Avellino), Manocalzati (Avellino), Montefredane (Avellino), Morra de Sanctis (Avellino), Nusco (Avellino) e Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 novembre 2009.

Con il decreto n. 45693 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Valex S.p.A., con sede in: Schio (Vicenza), unità di: Schio (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45694 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Fiamm S.p.A., con sede in: Montecchio Maggiore (Vicenza), unità di: Avezzano (L'Aquila) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45695 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della MAF Diskettes S.r.l., con sede in: Casoria (Napoli), unità di: Casoria (Napoli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45696 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Ametek Italia S.r.l., con sede in: Robecco sul Naviglio (Milano), unità di: Robecco sul Naviglio (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45697 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Texital S.r.l., con sede in: Bergamo, unità di: Bergamo il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45698 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Inoxdep di Perani Andreino Aldo & C. S.n.c., con sede in: Sarezzo (Brescia), unità di: Sarezzo (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45699 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Crespi 1797 S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Ghemme (Novara) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 marzo 2009 al 27 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45700 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Eugenio Tombolini S.p.A., con sede in: Urbisaglia (Macerata), unità di: Colmurano (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 3 luglio 2009.

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. n. 44160 del 15 settembre 2008 a ulteriori diciassette unità (che passano così a duecentoquaranta).

Con il decreto n. 45701 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Ixfin S.p.A., con sede in: Napoli, unità di: Marcianise (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 24 giugno 2006 al 5 luglio 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 39983 del 13 dicembre 2006.

Con il decreto n. 45702 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Roto Alba S.r.l., con sede in: Alba (Cuneo), unità di: Alba (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2011.

Con il decreto n. 45703 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Segraf S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Nova Milanese (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 14 gennaio 2009 al 13 luglio 2009.

Con il decreto n. 45704 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della RCS Quotidiani S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano, Pessano con Bornago (Milano) e Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 21 gennaio 2009 al 20 aprile 2009.

Con il decreto n. 45705 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della RCS Pubblicità S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Milano, Napoli e Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2009 al 6 luglio 2009.

Con il decreto n. 45706 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Schibsted Classified Media S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Bologna, Genova, Milano e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 28 gennaio 2009 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 45707 del 20 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Gruppo Editoriale Informazione - Societa cooperativa, con sede in: Jesi (Ancona), unità di: Jesi (Ancona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

09A06297

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Foglia nel comune di Montelabbate.

Con decreto 21 aprile 2009, n. 200, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 2009, reg. n. 4, foglio n. 270, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Foglia nel comune di Montelabbate (Pesaro-Urbino) distinto al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 6 map.li n. 116, 117 e al foglio 8 map.le 838.

09A06318

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del vaso Celato nel comune di Brescia

Con decreto 30 marzo 2009, n. 168, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2009, reg. n. 4, foglio n. 98, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del vaso Celato nel comune di Brescia distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 34 mapp.li 302, 303, 305.

09A06319

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Gandaloglio nel comune di Dolzago.

Con decreto 12 febbraio 2009, n. 63, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 2009, reg. n. 4, foglio n. 271, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Gandaloglio nel comune di Dolzago (Lecco) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio fisico n. 4 - foglio logico n. 9 map.li 2330, 2331 e al N.C.E.U. al foglio 4 particella 2330.

09A06320

Estratto del provvedimento positivo con prescrizioni del progetto di variante al PRP di Livorno per la realizzazione dell'approdo turistico nel Porto Mediceo e Darsena nuova da realizzarsi nel Porto di Livorno, presentato dall'Autorità portuale di Livorno, in Scali Rosciano.

Con decreto n. 0000430 del 7 maggio 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo con prescrizione in merito al progetto di variante al PRP di Livorno per la realizzazione dell'approdo turistico nel Porto Mediceo e Darsena nuova da realizzarsi nel Porto di Livorno, presentato dall'Autorità portuale di Livorno, con sede a Scali Rosciano 6 - 57123 Livorno.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al t.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A06321
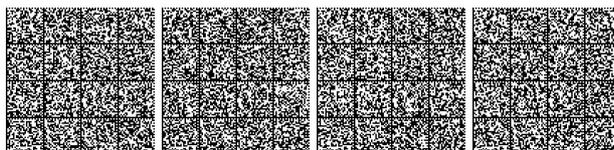
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la ditta Supino Luca, con sede in Formia, via Vitruvio n. 89, già assegnataria del marchio n. 100 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione Segretariale n. 370 del 27 aprile 2009.

La ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

09A06310

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco indicato, sono decadute dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione delle imprese sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
16CT	Portoghese Francesco	Catania

09A06309

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-131) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00